**PATTO DI GEMELLAGGIO**

La Città di Bari
e
il Comune di Bar

**desiderosi** di sviluppare rapporti di collaborazione e di sostegno allo scopo di migliorare lo sviluppo della cooperazione internazionale

**considerato** che tale collaborazione istituzionale, economica e culturale risponderà agli interessi delle due comunità e contribuirà al rafforzamento delle relazioni di buon vicinato

si accordano su quanto segue:

**Art.1**

Con il presente Patto di Gemellaggio la Città di Bari e il Comune di Bar, (di seguito denominate "Le Parti"), ufficialmente dichiarano di voler instaurare rapporti fraterni ed esprimono l'intenzione di sviluppare la collaborazione nei campi della cultura , del turismo, della Pubblica Amministrazione, dell'educazione e della sanità.

**Art. 2**

Le Parti si scambieranno reciprocamente informazioni ed esperienze di lavoro nella soluzione di problemi relativi alle materie di cui al precedente articolo e si impegnano a realizzare iniziative congiunte di promozione che leghino luoghi e ricorrenze particolarmente significative per le due comunità cittadine.

**Art. 3**

Le Parti si impegnano a svolgere attività promozionali congiunte, che collegheranno i luoghi e le date di anniversari di particolare importanza per entrambe le città.
Miglioreranno lo scambio di studenti e lo scambio di esperienze vantaggiose per l'educazione dei giovani.

**Art. 4**

Al fine di attuare iniziative comuni nel promuovere il turismo e per offrire il sostegno allo sviluppo economico ed all' impreditorialità, in particolare sfruttando le risorse sociali, le parti promuoveranno la cooperazione tra le imprese e gli operatori turistici.

Inoltre, le parti promuoveranno la cooperazione tra le istituzioni mediche attraverso lo scambio di esperienze nel settore sanitario ed assistenziale. L'attività sanitaria connessa ai vari ambiti di cooperazione sarà effettuata in conformità alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione medica e delle professioni sanitarie non mediche nel Paese ospitante.

**Art. 5**

Entrambe le parti organizzeranno visite delle rispettive delegazioni e le eventuali spese derivanti dall'applicazione del presente Gemellaggio troveranno copertura nei bilanci delle Parti, senza generare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

**Art. 6**

Il presente Gemellaggio si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonchè, degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.
Le Ambasciate verranno informate delle iniziative programmate dalle parti in applicazione del presente Patto

**ART.7**

Il presente patto avrà durata tre anni e si intende tacitamente rinnovato se una delle due parti non esprime il suo disaccordo in forma scritta.
Il presente Patto acquisterà efficacia all'atto della firma.

"Fatto a il_____, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e montenegrina, entrambi i testi facenti ugualmente fede".

| | |
|---|---|
| Per la **Città di Bari** | Per il **Comune di Bar** |
| Antonio DECARO | Zoran SRZENTIC |
| _____ | _____ |